

tavolari coi principii vigenti nei Dominii Tedeschi, oppure quando ciò non fosse ritenuto eseguibile, in qual altro modo si potrebbero attuare in questo Dominio le prescrizioni del Codice Civile concernenti l'acquisto dei diritti reali sopra immobili col mezzo de' pubblici libri, e specialmente dei diritti di proprietà e di servitù; e più chiaramente ancora lo stesso Ministero spiegavasi sull'inattendibilità di tale istituto per la Dalmazia, quando all'eccelso Consiglio rinforzato dell'Impero rimetteva il Progetto d'un nuovo regolamento pei libri tavolari, progetto che avrebbe dovuto essere efficace per tutti i Dominii della Corona, colla sola eccezione della Dalmazia, dell'Istria, e del Lombardo-Veneto. Ma esclusa l'introduzione di così fatti Libri tavolari in Dalmazia, si dovrà forse venire anche all'altra troppo dolorosa conclusione che l'acquisto della proprietà, e degli altri diritti reali, e di quello specialmente dell'ipoteca sarà sempre congiunto per noi ad incertezza, a perditempi, e a pericoli, e che l'acquirente ed il sovventore dovranno sempre trepidare sull'efficacia e validità de' loro Contratti? Non vi sarà un mezzo con cui sopperire alla loro mancanza? Giova credere che questo mezzo vi sia.

*Legge francese 23 Marzo 1855.*

Taluni ritengono che all'uopo possa essere sufficiente la trascrizione all'Ufficio della conservazione delle Ipoteche di tutti gli Atti e Contratti di trasferimento della proprietà immobiliare, propugniamo insomma l'attivazione della legge francese 23 Marzo 1855 sulla trascrizione.

Sarebbe inutile l'occuparsi con un'indagine minuziosa delle varie disposizioni di quella legge, la quale a molti vantaggi accoppia de' capitali difetti, se la sola esposizione di questi ultimi dee bastare assolutamente a sconsigliarne l'attivazione, e se abbiamo sul conto suo riputatissime opinioni, che mettono in rilievo la sua imperfezione.